



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 145/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
A.M.E.I. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TCF TELECINEFORUM”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 8, COMMA 2. DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. SICILIA CONTESTAZIONE N. 5/2017 - PROC. 35/17/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 5/2017, è stata contestata in data 10 marzo 2017 e notificata in pari data alla società A.M.E.I. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TCF Telecineforum*” la violazione della dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua*, la Div. XIV dell’Ispettorato territoriale Sicilia in data 15 febbraio 2017 si è recata presso la sede della suddetta emittente al fine di richiedere le registrazioni relative al periodo 6 febbraio 2017-12 febbraio 2017 che, nondimeno, come si legge dal verbale di accertamento “*regolarmente acquisite, mostrano in sovrimpressione un gruppo data/ora privo dell’indicazione dei secondi*”, il cui utilizzo darebbe accesso, secondo la valutazione del CO.RE.COM. Sicilia, ad un calcolo falsato dei tetti pubblicitari.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, contrariamente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, ritiene che la società A.M.E.I. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TCF Telecineforum*”, non abbia commesso la violazione dell’art.8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Come si evince dal verbale redatto dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico (Div. XIV-Ispettorato Sicilia) del 15 febbraio 2017, “*il problema tecnico riscontrato si è verificato in quanto, trovandosi l’apparato di registrazione in avaria è stato sostituito temporaneamente con un vecchio apparato che fornisce unicamente l’indicazione delle ore e dei minuti. Cionondimeno, l’impianto sostitutivo ha consentito di fornire immagini chiarissime e regolari*”.

Sulla base dell’accertamento compiuto, infatti, non si evidenzia alcuna condotta difforme da quanto previsto da norme di legge e/o di regolamento tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto la registrazione dei programmi mandati in onda, come prescritto dall’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/CONS, è stata conservata per i tre mesi successivi alla data di diffusione e consegnata su richiesta per consentire l’esercizio delle attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva delegate al CO.RE.COM. Sicilia.

La circostanza che la registrazione non contenga l’indicazione dei secondi, infatti, non pregiudica l’eventuale calcolo dei tetti pubblicitari, che può, comunque, essere compiuto con l’ausilio di idonea strumentazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al contrario, ciò che rileva nella fattispecie *de qua* è il dato letterale della norma di riferimento (art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS) la quale stabilisce che “*deve essere conservata la registrazione integrale dei programmi televisivi, consentendo di individuare le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione*”, non specificando che l'indicazione dell'ora debba necessariamente contenere anche l'indicazione dei secondi;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione contestata in quanto la condotta del servizio di media audiovisivo “*TCF Telecineforum*” ha rispettato la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società A.M.E.I. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TCF Telecineforum*”, con sede legale in Messina (ME), Piazza Duomo, n. 3, per i motivi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi